



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Ufficio Europa ed Interventi Comunitari

Corso Cavour - 98100 Messina

☎ 0907761827/830/832

☎ Fax 0907761830

✉ ufficioeuropa@provincia.messina

Sulla GURI n. 19 del 24/01/2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2013

Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

SCHEDA DI SINTESI

Finalità e ambito di applicazione

Il decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo articolo e le priorità di accesso, le modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo di garanzia ai finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013.

Soggetti beneficiari

Le PMI che:

- a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

Sono escluse le imprese operanti nei settori:

- a) dell'industria carboniera;
- b) delle attività finanziarie e assicurative;
- c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Caratteristiche del finanziamento

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'art. 5 del decreto;
- b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
- c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
- d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammissibili ed è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP.

Investimenti ammissibili

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Gli investimenti ammissibili sono destinati a:

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, e conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento.

Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento e singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.

Le agevolazioni non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Agevolazioni concedibili

A fronte del finanziamento è concesso un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

Cumulo delle agevolazioni

Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis, ma con altri aiuti di Stato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.

Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

Per le imprese diverse da quelle di cui sopra le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 15 del regolamento GBER.

Scadenza

Il termine iniziale di apertura dello sportello per la presentazione delle domande sarà fissato con circolare della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali di prossima emanazione.

leggi tutto:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-24&atto.codiceRedazionale=14A00396&elenco30giorni=true